



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

ORDINANZA
REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 23-09-2024

Oggetto: **Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01/10/2024 fino al 30/04/2025**

Il Sindaco

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;

RICHIAMATA la nota n. prot. 13635 del 27/08/2024 della Provincia di Padova avente ad oggetto: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DCR 19/04/2016 n. 90). TAVOLO TECNICO ZONALE PROVINCIALE; trasmissione disposizione TTZ n. 44 del 29 luglio 2024";

VISTI gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale riunitosi il 29/07/2024, esplicitati nella "disposizione TTZ n. 44" avente pari data;

RITENUTO opportuno, in applicazione dei Decreti succitati prevedere l'adozione di misure di contenimento atmosferico fino al 30/04/2025;

VISTI:

- il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e, in particolare gli artt. nn. 6, 7, comma 1 lettera b), e 26;
- Il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50 e le competenze del sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria e igiene pubblica;
- lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025

LIVELLO "VERDE":

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **lunedì al venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0 e 1;**
- Autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0 e 1;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2;**

- Autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2;**
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*)** categoria **"L" Euro 0;**

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a due stelle compresi**); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
- l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);

h) obbligo di **interrimento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

i) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

➤ **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** tramite un **bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **lunedì al venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0 e 1;**
- Autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0 e 1;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2;**
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*)** categoria **"L" Euro 0;**

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del

07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento); c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale; e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**; d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25); g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL; i) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

j) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

2. **SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”.**

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **lunedì al venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a **benzina categoria “M”** (trasporto persone) **Euro 0 e 1**;
- Autoveicoli a **benzina categoria “N”** (trasporto merci) **Euro 0 e 1**;
- Autoveicoli a **gasolio categoria “M”** (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2**;
- Autoveicoli a **gasolio categoria “N”** (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2**;
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*)** categoria **“L” Euro 0**;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV n.238/21 e DGRV n. 1089/21.*

b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);

- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente
- m) **lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C (*misura proposta dalla Provincia di Padova*);

RENDE NOTO

- che **deroghe** alle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico sono elencate in ALLEGATO A all'ordinanza sindacale;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello arancione e rosso è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Cittadella;

AVVERTE

- che il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità;
- il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Padova;
 - Ufficio Viabilità della Provincia di Padova;
 - Arpav dipartimento provinciale di Padova;
 - Azienda Ulss 6 Euganea;
 - Comando di Polizia locale;
 - Prefettura di Padova;
 - Comando provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Anas;
 - Veneto Strade Spa;
 - Ufficio lavori pubblici del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
 - Ufficio ambiente del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

INFORMA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Veneto oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Il Sindaco
Canella Daniele

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21
del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.*